

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2001

### relativa all'aiuto finanziario della Comunità per il funzionamento di taluni laboratori di riferimento comunitari nel settore veterinario e zoosanitario nel 2001

[notificata con il numero C(2001) 1544]

(I testi in lingua danese, tedesca, francese, spagnola, svedese e inglese sono i soli facenti fede)

(2001/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno concedere un aiuto finanziario comunitario ai laboratori di riferimento della Comunità, da questa designati, al fine di agevolarne l'espletamento delle funzioni e dei compiti specificati dalle direttive e dalle decisioni seguenti:

- direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 93/384/CEE <sup>(4)</sup>,
- direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle <sup>(6)</sup>, modificata da

ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,

- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA <sup>(8)</sup>,
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci <sup>(9)</sup>,
- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi <sup>(10)</sup>,
- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina <sup>(11)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia,
- direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(12)</sup>,
- decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici <sup>(13)</sup>,
- decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura <sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

<sup>(8)</sup> GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

<sup>(11)</sup> GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(13)</sup> GU L 95 del 15.4.2000, pag. 40.

<sup>(14)</sup> GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

- (2) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni programmate siano attuate efficacemente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.
- (3) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 <sup>(1)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per motivi di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule di Hannover per quanto riguarda la peste suina classica di cui all'allegato VI della direttiva 80/217/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 46 000 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 2

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda l'influenza aviaria di cui all'allegato V della direttiva 92/40/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 75 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 3

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Central Veterinary Laboratory di Addlestone per quanto riguarda la malattia di Newcastle di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 55 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

#### Articolo 4

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Pirbright Laboratory per quanto riguarda la malattia vescicolare dei suini di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 5

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati allo Statens Veterinære Serumlaboratorium di Århus per quanto riguarda le malattie dei pesci di cui all'allegato C della direttiva 93/53/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 6

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati all'Ifremer di La Tremblade per quanto riguarda le malattie dei molluschi bivalvi di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 7

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio de sanidad y producción animal di Algete per quanto riguarda la peste equina di cui all'allegato I della direttiva 92/35/CEE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 40 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

#### Articolo 8

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio Pirbright del Regno Unito per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE.
2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 115 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

*Articolo 9*

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati al Laboratorio AFSSA di Nancy per quanto riguarda i test sierologici della rabbia di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 130 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

*Articolo 10*

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE affidati all'Interbull Centre di Uppsala per quanto riguarda l'armonizzazione dei vari metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura.

2. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 60 000 EUR il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

*Articolo 11*

L'aiuto finanziario della Comunità è pagato secondo le modalità seguenti:

- a) il 70 % mediante anticipo su richiesta dello Stato membro beneficiario;
- b) il saldo previa presentazione di documenti giustificativi e di un rapporto tecnico da parte dello Stato membro beneficiario. Tali documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario;
- c) le azioni programmate sono attuate efficacemente e le autorità forniscono tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.

*Articolo 12*

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*